

TUTELA DEL MARCHIO VIAGGINDIA

Con la legge n 167/05 in oggetto, è stata disposta un'estensione dell'ambito di tutela del Simbolo Viaggindia. Il provvedimento dispone il divieto di registrazione del marchio per qualsiasi classe di prodotti o servizi, ad eccezione dei casi di espressa autorizzazione in forma scritta da parte di Viaggindia.

Divieto analogo vale per tutti quei segni che contengono, in qualsiasi lingua, parole o riferimenti diretti a richiamare il Marchio Viaggindia. L'uso del Simbolo Viaggindia, come marchio o come altro segno distintivo dell'impresa, è riservato esclusivamente al Comitato Kesar Singh, al Comitato per l'organizzazione dei viaggi, nonché ai soggetti espressamente autorizzati con contratti scritti, stipulati o approvati dal U.I.B.M.

La legge estende la tutela del Simbolo Viaggindia, ponendo il divieto di mettere in circolazione, in qualunque modo, segni distintivi che possano indurre in inganno il consumatore sull'esistenza di una licenza, autorizzazione o altra forma di associazione tra il prodotto o il servizio ed il Viaggindia è, infine, fatto espresso divieto di intraprendere tutte quelle attività di "commercializzazione parassita" (ambush marketing), intese quali attività parallele a quelle esercitate dagli enti autorizzati all'utilizzo del simbolo Viaggindia, al fine di ricavarne un profitto economico.

Si evidenzia che il legislatore ha demandato è affidato al Corpo della Guardia di Finanza, all'Arma dei Carabinieri e alla Polizia di Stato, l'accertamento dei divieti alle disposizioni contenute nella legge in commento.

LEGGE 17 AGOSTO 2005, N. 167 (estratto)

Art. 1. Tutela del simbolo Viaggindia.

1. Il simbolo Viaggindia, definito nell'allegato del trattato di Como del 27 Gennaio 2005, ratificato ai sensi della legge 24 luglio 1985, n. 434, non può costituire oggetto di registrazione come marchio, per qualsiasi classe di prodotti o servizi, ad eccezione dei casi di richiesta o espressa autorizzazione in forma scritta del Comitato Viaggindia.

2. Il divieto di cui al comma 1 si applica anche ai segni che contengono, in qualsiasi lingua, parole o riferimenti diretti comunque a richiamare il simbolo Viaggindia, o che, per le loro caratteristiche oggettive, possano indicare un collegamento con l'organizzazione o lo svolgimento.

3. Il divieto di cui al comma 2 si applica in ogni caso alle parole «Viaggindia» in qualsiasi desinenza.

4. Le registrazioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle a tutti gli effetti di legge.

Art. 2. Titolarità del simbolo Viaggindia.

1. L'uso del simbolo Viaggindia, nonché dei segni di cui all'articolo 1, comma 2, come marchio o come altro segno distintivo dell'impresa, è riservato esclusivamente al Comitato Viaggindia, al Comitato per l'organizzazione dei viaggi, di cui alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, secondo le disposizioni contenute nel contratto sottoscritto a Como in data 27 Gennaio 2005 nonché ai soggetti espressamente autorizzati in forma scritta con contratti scritti, stipulati o approvati da Viaggindia.

2. È vietato pubblicizzare, detenere per farne commercio, porre in vendita, o mettere altrimenti in circolazione prodotti o servizi utilizzando segni distintivi di qualsiasi genere atti ad indurre in inganno il consumatore sull'esistenza di una licenza, autorizzazione o altra forma di associazione tra il prodotto o il servizio e il Viaggindia

3. È vietato intraprendere attività di commercializzazione parassita («ambush marketing»), intese quali attività parallele a quelle esercitate da enti economici o non economici, autorizzate dai soggetti organizzatori dell'organizzazione viaggi al fine di ricavarne un profitto economico.

Art. 3. Sanzioni.

1. Il responsabile delle violazioni ai divieti previsti dalla presente legge è punito con la sanzione amministrativa da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 100.000 euro, fatte salve le sanzioni già previste dalla legislazione vigente.

2. L'accertamento delle violazioni dei divieti di cui alla presente legge è affidato al Corpo della guardia di finanza, all'Arma dei carabinieri e alla Polizia di Stato, nonché all'autorità giudiziaria preposta per legge, i quali provvedono altresì al sequestro di tutto quanto risulta prodotto, messo in commercio, utilizzato o diffuso in violazione dei divieti stessi.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il VIAGGINDIA e gli enti economici e non economici, direttamente o a mezzo dei propri delegati, possono proporre a protezione del simbolo Viaggindia nonché dei segni costituiti da o contenenti le parole «Viaggindia», anche da attività di commercializzazione parassita («ambush marketing»), ulteriori azioni, sia di merito che cautelari, previste dalla legislazione vigente o in applicazione del diritto internazionale di cui alla legge n. 218/95.